

ACCERTAMENTO

Operazioni infragruppo: necessario dimostrare l'inattendibilità dell'operazione

di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Eventuali transazioni tra **società infragruppo** residenti ad un **prezzo** diverso dal **valore normale** determinato ai sensi dell'[articolo 9 Tuir](#), non sono indice di una **condotta elusiva**, ma rappresentano solo un eventuale **elemento aggiuntivo**, di conferma, della **valutazione dell'elusività dell'operazione**, non potendo tra l'altro trovare applicazione, in via analogica, la disciplina in materia di **transfer price internazionale** dettata dall'[articolo 110, comma 7, Tuir](#).

Sono queste le conclusioni ribadite dall'**ordinanza della Corte di Cassazione n. 8176**, depositata ieri, **24 marzo**.

Il caso riguarda una **società in accomandita semplice** operante nel settore del **commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli**, che, **nei primi mesi del 2003**, aveva acquistato da una **società a responsabilità limitata**, composta dagli **stessi soci**, prodotti ad un **prezzo superiore a quello di mercato**, rivendendoli poi ad un **prezzo inferiore a quello di acquisto**.

Alla luce di quanto appena esposto, l'Agenzia delle entrate individuava dunque un'ipotesi di **transfer price interno**, essendo nell'interesse del contribuente **trasferire reddito dalla Sas alla Srl**. Alla stessa Srl, infatti, era stata successivamente **trasferita l'intera attività**, con subentro nell'**utilizzo dei locali**, nei **rapporti con i dipendenti** e con i **clienti**.

La Sas, raggiunta da un **avviso di accertamento** (notificato anche ai suoi soci) si difendeva evidenziando, da un lato, che in soli **tre mesi dell'anno** si era registrato un "**ricarico negativo**"; chiariva, inoltre, che tale comportamento antieconomico era motivato da una "**strategia infragruppo**". Il lasso di tempo di tre mesi, nell'ambito del quale si era verificata la descritta situazione, coincideva infatti con un periodo nel quale la Sas era **ancora titolare della concessione per il posteggio** ed era quindi l'unica a poter **vendere ai clienti finali**; solo a seguito dell'ottenuta **voltura della concessione del posteggio** la Srl aveva potuto iniziare a

vendere in proprio.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha innanzitutto evidenziato che, trattandosi di un'ipotesi di **transfer price interno, non può trovare applicazione** la disciplina dettata dall'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) in materia di **transfer price internazionale**.

Sebbene, infatti, non siano mancate sentenze che hanno ritenuto **applicabile la disciplina in materia di transfer price internazionale** anche alle **operazioni tra imprese dello stesso gruppo** tutte aventi **sede in Italia**, il Legislatore è successivamente intervenuto con l'[articolo 5, comma 2, D.Lgs. 147/2015](#), dettando una norma di **interpretazione autentica** in forza della quale le disposizioni di cui all'[articolo 110, comma 7, Tuir](#), "si interpretano nel senso che la disciplina iva prevista **non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato**".

Pertanto, il fatto che **due imprese**, appartenenti allo stesso **gruppo** ed entrambe **residenti nel territorio nazionale**, effettuino **scambi ad un prezzo diverso dal "valore normale"** determinato ai sensi dell'[articolo 9 Tuir](#) **non è indice, di per sé, di una condotta elusiva**.

Tra l'altro, come anche affermato in precedenti pronunce, **alcune operazioni aziendali** potrebbero essere inserite in una **strategia più generale**, e, proprio nella logica del gruppo, possono essere compiuti dalle società **atti non onerosi a vantaggio delle consorelle o della controllante**: le contestazioni dell'Agenzia delle entrate, in questi casi, non possono essere limitate alla "**non condivisibilità della scelta**" (in quanto questo equivarrebbe ad un **sindacato sulle scelte imprenditoriali**) ma devono consistere nella **positiva affermazione che l'operazione, sulla base di elementi oggettivi, era inattendibile** (si richiama, sul punto, la precedente pronuncia della stessa [Corte di Cassazione n. 16948 del 25.06.2019](#)).